

TI_GERICHTE 16.2002.93 vom 27. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.93

FR: TI_GERICHTE 16.2002.93 du 27 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.93 del 27 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.2002
16.2002.93

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.93 Lugano 27 novembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da _____ contro la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'645.10 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 febbraio 2002 _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel 2001 per inserzioni pubblicate nella rivista _____, edita dall'istante; che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza; che con il presente tempestivo gravame _____ insorge contro il predetto giudizio, eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza, siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è stata emessa nei confronti di _____, ossia omettendo il suo cognome; che la censura è manifestamente infondata; che infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a _____ (i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che l'omissione del cognome _____ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura, in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1° ottobre 2002; che di conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC); che le ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato; che tasse e spese seguono la soccombenza. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di _____ è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.